

**ALLEGATO "B" AL N.85445 DI REPERTORIO
E AL N.33928 DI RACCOLTA**

STATUTO

Denominazione sede e durata

Art.1

1.1. E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e seguenti del codice civile una società a responsabilità limitata denominata "Francigena S.r.l.".

Art.2

2.1. La sede della società è nel Comune di Viterbo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Art.3

3.1. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursali, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune sopra indicato.

3.2. L'assemblea straordinaria della società può istituire e sopprimere sedi secondarie di qualsiasi specie, nonché nominare o revocare agenti, rappresentanti ed altri intermediari, il tutto tanto in Italia quanto all'estero.

Art.4

4.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare all'organo amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, ai fini della successiva comunicazione al Registro delle Imprese.

Art.5

5.1. La società ha la durata di anni 50, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Oggetto

Art.6

6.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano e suburbano;
- b) l'esercizio di trasporto pubblico di persone di ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, servizi a chiamata, servizi a domanda debole e servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità;
- c) l'esercizio di servizi pubblici su impianti fissi quali trasporti effettuati con impianti funicolari e aerei;
- d) la gestione e la realizzazione di strutture attinenti alla intermodalità e bus terminali;
- e) la società potrà inoltre gestire ed organizzare i servizi di cui ai commi lett. a), b), c), d) in tutto il territorio comunale;
- f) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Viterbo, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni con gli enti pubblici territoriali, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi



e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa;

- g) l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio dei servizi connessi al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate;
- h) l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri urbani, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad enti pubblici, società ed imprese di servizi di assistenza tecnica, in materia di organizzazione di parcheggi, di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati per la gestione degli stessi;
- i) la gestione del servizio farmacie.
- j) i Servizi di supporto all'Amministrazione Comunale di Viterbo nelle proprie attività di attuazione e controllo delle disposizioni normative relative all'energia, all'ambiente e alla sicurezza degli impianti tecnologici.

6.2. La società potrà gestire e curare la progettazione, l'esecuzione, l'installazione, la trasformazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti riferiti agli ambiti operativi definiti al punto j).

6.3. La Società potrà comunque promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di minoranza purché nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.

6.4. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.lgs. 385/1993 e del D.lgs. 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Capitale

Art.7

7.1. Il capitale sociale è di Euro 294.222,00 (duecentonovantaquattromiladuecentoventidue) e potrà subire variazioni nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art.8

8.1. Il capitale sociale di cui all'articolo precedente è suddiviso in quote che possono essere di ammontare diverso ma in nessun caso di entità inferiore ad Euro 1,00 o a multipli di Euro 1,00.

Art.9

9.1. Le quote sono tutte nominative.

Art.10

10.1. Per il trasferimento è richiesto il consenso dell'Organo Amministrativo. Qualora l'Organo Amministrativo esprima il parere negativo al trasferimento, il socio alienante ha il diritto di recesso con le modalità ed i termini previsti dall'art. 2473 c.c..

10.2. In presenza di affidamenti diretti di servizi, ai sensi dell'art. 113, 5 comma lettera c ed art. 113 bis 10 comma lettera c del D.lgs 267/2000, non è consentito alienare quote sociali a soggetti privati.

Art.11

11.1. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto. In ogni caso le quote di ammontare superiore ad Euro 1,00 costituiscono diritto ad un voto per ogni Euro.

Art.12

12.1. La Società può acquisire prestiti e/o finanziamenti infruttiferi dai soci, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Direzione e Coordinamento

Art.13

13.1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'Art. 2497-bis, secondo comma del c.c..

Assemblea

Art.14

14.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

14.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

14.3. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

14.4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio.

14.5. Quando particolari esigenze lo richiedono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478 bis del c.c.; in tal caso l'organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

14.6. L'Assemblea soci delibera, in conformità all'art. 30 dello statuto, i piani industriali e finanziari, le dotazioni organiche ed il programma degli investimenti della società

Art.15

15.1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo in via ordinaria o straordinaria, a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

15.2. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

15.3. L'assemblea straordinaria può essere convocata per una terza adunanza,

secondo la procedura prevista dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

15.4. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi.

Art.16

16.1. Per l'ammissione del socio all'Assemblea deve risultare depositato presso il Registro delle Imprese l'atto dal quale al socio stesso deriva la titolarità della propria partecipazione.

Art.17

17.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

17.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art.18

18.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, da persona eletta dalla stessa Assemblea.

18.2. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di Legge, da Notaio.

Art.19

19.1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze previste dalle disposizioni di Legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art.20

20.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Amministrazione

Art.21

21.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente, nel caso in cui il Capitale Sociale interamente versato sia inferiore a due milioni di euro; ovvero da un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente, nel caso in cui il Capitale Sociale interamente versato sia pari o superiore a due milioni di euro.

21.2. Il Comune di Viterbo, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, avrà il potere di nomina diretta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti.

21.3. L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati per un numero massimo di 3 (tre) esercizi sociali, decadono e si

sostituiscono a norma di legge, sono rieleggibili e possono essere anche non soci e devono essere eletti tra persone che hanno una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende pubbliche o private.

21.4. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale o Revisore Contabile purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carico sino alla successiva assemblea. Gli Amministratori potranno essere in qualsiasi momento revocati dall'Assemblea soci per giusta causa, ed in ogni caso non potranno richiedere risarcimenti di danni o indennizzi, intendendosi, con l'assunzione dell'incarico di amministrazione, rinunciato a quanto stabilito dall'articolo 2383. 3° cc.

Art.22

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non si provveda a norma dell'articolo precedente, o vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere un Segretario anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.

Art.23

23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

23.2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

23.3. Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno due membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

23.4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente ed il Segretario.

Art.24

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole di tanti Consiglieri che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta, fatta eccezione, per le delibere relative alle seguenti materie, che saranno validamente assunte a condizione che le stesse ottengano il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

a.) proposta di fusione / scissione / incorporazione in altre società;



- b.) proposte di modifiche dello Statuto;
- c.) operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;
- d.) designazione dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;
- e.) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;
- f.) prestazioni di garanzie a favore di terzi da parte della Società;
- g.) attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;
- h.) approvazione del budget annuale, bilancio d'esercizio e consolidato, proposto dall'Amministratore Delegato;
- i.) modificazione del budget di cui al precedente punto h);
- j.) operazioni per importi che, sommati agli importi di operazioni omogenee, già perfezionate nel corso dell'esercizio, siano eccedenti rispetto all'importo evidenziato nel budget di cui al precedente punto h), eventualmente modificato, per la voce corrispondente;
- k.) partecipazione a gare;
- l.) nomina dei Consiglieri cooptati;
- m.) proposta di distribuzione dei dividendi.

Art.25

25.1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.26

26.1. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea

26.2. In ogni caso rimane di competenza esclusiva dell'organo amministrativo la

materia relativa al rilascio delle garanzie e quelle inderogabili per legge.

26.3. L'Organo Amministrativo, nell'ambito dei propri poteri e con le modalità deliberate qualora vi è il Consiglio d'Amministrazione, può nominare, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art.27

27.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati. Non sono delegabili le materie elencate all'art. 24 con le lettere da a) a m) comprese per le quali è prevista la maggioranza qualificata.

27.2. Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 28.

Art.28

28.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'Assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale determinata a norma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art.29

29.1. Qualora venga nominato il Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

29.2. La rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli Amministratori Delegati se nominati.

29.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti

Collegio sindacale

Art.30

30.1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi, ivi compreso il Presidente e 2 membri supplenti. Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile , con decisione dei soci , può essere nominato un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia . All'Organo deputato al controllo legale dei conti , in ogni caso si rendono applicabili le disposizioni degli articoli 2477e seguenti del codice civile.

Controllo Analogo

Art.31

31.1. L'Ente pubblico, in qualità di socio, si avvarrà di una apposita struttura, per porre in essere il controllo analogo disposto dall'articolo 113 del D.lgs.267/2000.

31.2. Tale struttura svolgerà funzioni di supporto tecnico alle linee di indirizzo ed alle relative decisioni operative. Inoltre verificherà la gestione e la qualità dei servizi, attraverso l'acquisizione di atti e l'analisi delle informazioni. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dai contratti di servizio.

31.3. La composizione della struttura, le modalità operative ed il tipo di monitoraggio da porre in essere dall'unità organizzativa di controllo sarà definita dal Consiglio Comunale dell'Ente, secondo l'evoluzione delle norme giuridiche riguardanti il funzionamento delle società

Previsioni Annuali

Art.32

32.1. L'Organo Amministrativo predispose ed invia al socio pubblico, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il budget annuale, la relazione annuale contenente le linee guida di piano industriale e di budget, la dotazione organica per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati.

32.2. La Giunta Comunale sottopone la relazione al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno , perché possa essere inserita nella proposta di bilancio di previsione dell'Ente.

32.3. Analoga procedura dovrà essere adottata per le deliberazioni concernenti

le modifiche dei documenti di cui al comma 1 del presente articolo , l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale. Inoltre l'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione riferisce trimestralmente alla struttura tecnica di cui all'articolo 31 ed alla Commissione Consiliare permanente sul generale andamento della gestione e sulla sua evoluzione.

Bilancio

Art.33

33.1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2003.

33.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale

Art.34

34.1. Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto ai soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea

Art.35

35.1. Gli utili non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Scioglimento e varie

Art.36

36.1. Addivenendosi allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri ed i compensi.

Art.37

37.1. Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società, ad eccezione di quelle riservate ad esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà rimessa alla determinazione di un collegio di tre arbitri, nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio della Circonscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri designati per la nomina del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente per la sede sociale.

37.2. Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti.

37.3. Il Collegio Arbitrale avrà sede nel Comune in cui ha sede la società, nel luogo che sarà stabilito dal suo presidente.

37.4. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis del c.c.. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni,

esercitare il diritto di recesso con le modalità previste dall'art. 2473 del c.c..

Rinvio alla legge

Art.38

38.1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Firmati: Pierre Di Toro, Luigi Orzi Notaio

